

# GR\_GERICHTE KSK 2020 10 vom 15. Juni 2021

GR Gerichte, 2021-06-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_KSK\\_2020\\_10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2020_10)

FR: GR\_GERICHTE KSK 2020 10 du 15 juin 2021

IT: GR\_GERICHTE KSK 2020 10 del 15 giugno 2021

## Regeste

rigetto definitivo dell'opposizione | Beschwerde Rechtsöffnung

## Erwägungen

### E. 3

/ 7 1.1.2. La decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 3 marzo 2020. Il reclamo, proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni il 9 marzo 2020, è pertanto tempestivo. 1.2.1. Nella procedura di reclamo giusta gli artt. 319 segg. CPC non sono ammesse né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale principio è relativizzato in determinati casi (art. 326 cpv. 2 CPC), i quali non ricorrono tuttavia nella fattispecie (cfr. Thomas Alexander Steininger, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2.a ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 4 segg. ad art. 326 CPC). 1.2.2. Il reclamante inoltra per la prima volta nella procedura di reclamo documenti ad asserita comprova delle sue tesi (act. B.1-B.9, in particolare act. B.4). 1.2.3. I documenti inoltrati in sede di reclamo non possono essere pertanto considerati nella presente procedura, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza per la stessa. 2.1. La convenzione invocata quale titolo di rigetto prevede essenzialmente che il reclamante sia tenuto a versare alla resistente CHF 1'010.00 mensili a titolo di contributo alimentare per la figlia D.\_\_\_\_\_ (act. TRM 1.2 dispositivo n. 4.2). Il predetto importo è composto dalla somma delle rendite percepite dal reclamante per D.\_\_\_\_\_ all'epoca della transazione (CHF 1'500.00), cui è sottratto quanto allora percepito dalla resistente per la figlia C.\_\_\_\_\_, che vive invece con il padre. Laddove le rendite percepite dal reclamante per D.\_\_\_\_\_ diminuissero, le parti sono tenute a ridiscutere detto punto (cfr. sul tutto act. TRM 1.2 dispositivo n. 4.2). 2.2.1. Il reclamante fa valere innanzitutto che la precitata disposizione non costituirebbe un valido titolo di rigetto per i contributi di mantenimento della figlia D.\_\_\_\_\_, poiché l'importo da lui dovuto, costituendo solamente un dato provvisorio, sarebbe insufficientemente determinato (act. A.1 paragrafo 3). 2.2.2. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, il creditore a beneficio di una decisione giudiziaria esecutiva può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La somma dovuta dev'essere indicata con precisione nella decisione o deve almeno poter essere determinata in modo preciso in congiunzione con la motivazione della stessa o mediante rinvio ad altri documenti. La decisione di rigetto definitivo dell'opposizione ha come unico tema quello di stabilire se la procedura esecutiva possa continuare o se il creditore debba invece adire altre vie legali. Nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione, il potere d'esame del giudice del rigetto è limitato all'aspetto esecutivo del credito dedotto in esecuzione; egli può soltanto esamina-

### E. 4

/ 7 re la forza probante del titolo prodotto dal creditore, ossia la sua natura formale. Un esame di merito del fondamento creditorio è escluso; sono segnatamente escluse l'interpretazione del titolo esecutivo o un suo riesame. Essendo di sola competenza del giudice di merito, tali domande esulerebbero dalla competenza del giudice del rigetto (DTF 135 III 315 consid. 2.3; TF 5A\_626/2019 del 09.07.2020 consid. 2.1, con rimandi giurisprudenziali). Scopo di disposizioni relative a contributi alimentari per i figli in convenzioni relative alle conseguenze accessorie del divorzio è la chiara allocazione delle responsabilità finanziarie dei genitori a tutela dei figli, ragion per cui esse devono di norma costituire validi titoli di rigetto (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF; TF 5A\_697/2011 del 28.11.2011 consid. 2.1 in fine; 5A\_487/2011 del 02.09.2011 consid. 3.2). Il contrario s'imporrebbe solamente laddove esistenza, durata e/o quantum della prestazione dovuta non fossero perlomeno determinabili. Per sua natura la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio deve operare con basi di calcolo soggette a variazioni. Tale circostanza – come anche l'esistenza di un obbligo di rinegoziazione – non rende di per sé insufficiente il titolo di rigetto. 2.2.3. Nella fattispecie l'importo dovuto, di CHF 1'010.00 mensili, è indicato con precisione nella convenzione in esame. La circostanza che l'importo sia scritto tra parentesi, come fatto valere dal reclamante, non è atta a inficiare tale conclusione. L'importo è inoltre di principio dovuto a prescindere dalla modifica delle basi di calcolo. Tale conclusione è resa evidente dalla circostanza che le parti hanno pattuito di rinegoziare la clausola in esame in caso di decurtamento delle rendite, formulazione quest'ultima che esclude d'acchito che tale eventualità abbia conseguenze immediate per l'esistenza, l'importo e/o la durata dell'obbligazione di pagamento. Se l'adeguamento dell'obbligazione di pagamento a tale circostanza fosse infatti automatico, non vi sarebbe necessità di rinegoziare la clausola. Il decurtamento delle rendite potrebbe tutt'al più costituire una condizione risolutiva, la quale porrebbe al reclamante di eccepire in sede di rigetto l'estinzione della sua obbligazione di pagamento laddove l'eventuale condizione si sia verificata (cfr. consid. 2.3 infra). Qualora l'obbligazione di pagamento non soggiacesse nemmeno a una condizione risolutiva, il decurtamento delle rendite implicherebbe solamente un obbligo delle parti di rinegoziare la clausola. L'esame della mancata ottemperanza a tale obbligo esulerebbe dalla competenza del giudice di rigetto. 2.2.4. Essendo l'obbligazione di pagamento del reclamante chiaramente determinabile, la convenzione in esame costituisce un valido titolo di rigetto.

#### **E. 4.1**

In applicazione dell'art. 61 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 48 OTLEF (RS 281.35), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 150.00.

#### **E. 4.2**

Poiché il reclamante soccombe integralmente con i suoi petiti, le spese giudiziarie devono essere poste integralmente a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono compensate con l'anticipo spese dello stesso ammontare da lui versato. 5. Non si riconoscono ripetibili, non essendo le medesime protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3).

#### **E. 5**

/ 7 2.3.1. Il reclamante sostiene inoltre in buona sostanza che il suo obbligo di versare CHF 1'010.00 mensili alla resistente sia soggetto ad (automatico) adeguamento in caso di variazioni delle rendite percepite dai coniugi per le figlie. Egli ritiene in altre parole che la convenzione lo obblighi soltanto a versare alla resistente i contributi da lui effettivamente

percepiti per la figlia D. \_\_\_\_\_, oltre a permettergli di dedurre quanto effettivamente percepito dalla moglie per ambedue le figlie. Essendo i contributi da lui percepiti stati a suo dire decurtati a far tempo dal 1° febbraio 2019, l'importo dedotto in esecuzione dalla resistente non sarebbe più dovuto (cfr. sul tutto act. A.1 paragrafi 2 e 3).

2.3.2. Ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi in via documentale che dopo l'emanazione della decisione il debito sia stato estinto, il termine per il pagamento sia stato prorogato o che sia intervenuta la prescrizione. L'estinzione del debito può avvenire non solo tramite pagamento, bensì segnatamente anche sulla base del verificarsi di una condizione risolutiva (DTF 144 III 193 consid. 2.1, con rimandi giurisprudenziali). Laddove l'obbligazione di pagamento del debitore contenuta nel titolo di rigetto soggiace a una condizione risolutiva, il giudice è comunque tenuto a pronunciare il rigetto. Il rigetto può e deve essere tuttavia negato qualora il debitore dimostri inequivocabilmente e in via documentale il verificarsi della predetta condizione. Il requisito della prova documentale è relativizzato solamente qualora il creditore riconosca senza riserve il verificarsi della condizione o tale circostanza sia notoria, casi che non ricorrono tuttavia nella fattispecie (DTF 144 III 193 consid. 2.2 in fine, con rimandi giurisprudenziali e dottrinali).

2.3.3. Nell'esito il reclamante fa valere che la sua obbligazione di pagamento sia soggetta a una condizione risolutiva – il decurtamento delle rendite – e che tale condizione si sia verificata. La questione a sapere se la sua obbligazione sia soggetta a una condizione può essere lasciata irrisolta. Non avendo il reclamante infatti inoltrato alcun documento dinanzi all'istanza precedente, egli non può aver provato in tal sede in via documentale che tale condizione si sia verificata. Come precedentemente esposto, quanto inoltrato in sede di reclamo non può essere invece considerato (cfr. consid. 1.2 supra).

2.3.4. Non avendo il reclamante provato in prima istanza per mezzo di documenti che un'eventuale condizione risolutiva si sia verificata, l'istanza precedente ha correttamente rigettato in via definitiva la sua opposizione al precetto esecutivo della resistente. L'esame delle ulteriori questioni sollevate dal reclamante si rivela superfluo, esulando le medesime dalle condizioni di cui all'art. 81 LEF.

## **E. 6**

/ 7 3. Rivelandosi le censure del reclamante infondate, il reclamo dev'essere respinto. Come già indicato nella decisione impugnata, il reclamante è rinviato alla possibilità di richiedere alle autorità competenti la modifica della convenzione relativa alle conseguenze accessorie del divorzio.

## **E. 7**

/ 7 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 150.00, è posta a carico di A. \_\_\_\_\_ e compensata con l'anticipo spese da lui versato. 3. Non si riconoscono ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.

Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.